
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 205
del 1 marzo 2011

Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali in esecuzione dell'Accordo del 13 gennaio 2011 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico regionale per il Veneto - Direzione Generale. Apertura termini.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva l'avviso di apertura dei termini e le disposizioni per la presentazione dei progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione da realizzare in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali nel triennio 2011-2014.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il 13 gennaio 2011 la Regione del Veneto, per prima in Italia, e l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto hanno sottoscritto l'Accordo territoriale per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di Iefp negli Istituti Professionali del Veneto, il cui testo era stato approvato dalla Giunta regionale il 30 dicembre 2010 con deliberazione n. 3502.

L'Accordo territoriale è stato siglato in attuazione dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010 sulle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale (di seguito denominati percorsi di Iefp), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e individua le modalità per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D.lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali.

In merito l'art. 4 dell'Accordo citato prevede che sulla base di specifico avviso regionale, gli Istituti Professionali accreditati (di seguito denominati Ip) possano presentare, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali in materia di definizione del piano dell'offerta formativa, la propria candidatura presso la Regione Veneto per attivare percorsi di Iefp configurati secondo la tipologia dell'offerta sussidiaria complementare

La tipologia dell'offerta sussidiaria complementare prevede l'attivazione di percorsi di Iefp in classi autonome, non integrate negli ordinari percorsi quinquennali degli Ip, che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di Iefp, determinati dalla Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005.

Gli Ip ammessi dalla Regione all'offerta sussidiaria adegneranno il proprio piano dell'offerta formativa e provvederanno ad effettuare iniziative di orientamento rivolte a studenti e famiglie delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado.

Con la Circolare n. 101 del 30.12.2010 il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha fissato al 12 febbraio 2011 il termine ultimo per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011-2012 e quindi anche ai percorsi triennali di istruzione e formazione.

Il termine è particolarmente ristretto anche per il Veneto che ha già definito il proprio modello di sussidiarietà.

A tale proposito la competente Direzione Formazione, in accordo con l’Ufficio Scolastico regionale, ha già provveduto a diramare agli IP indicazioni sulle modalità di raccolta delle iscrizioni ai percorsi di Iefp, da accogliere con riserva in attesa del perfezionamento delle procedure regionali per la definizione del Piano regionale dell’offerta sussidiaria.

Ciò premesso, per definire il prima possibile il piano complessivo degli interventi attivabili in via sussidiaria, e dare così modo alle scuole di sciogliere la riserva sulle iscrizioni è necessario deliberare urgentemente l’attivazione dell’offerta di percorsi triennali di istruzione e formazione presso gli Istituti Professionali, in esecuzione dell’Accordo del 13 gennaio 2011, approvando, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l’avviso pubblico di apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi riguardanti i percorsi triennali di istruzione e formazione da realizzare in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali, Allegato A;
- la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B;
- gli Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C, riferiti in questa prima fase alla realizzazione dei primi anni dei percorsi triennali, precisando che le indicazioni sulla realizzazione degli interventi in prosecuzione (secondi e terzi anni dei percorsi di IeFP) verranno definiti successivamente.

Le domande di ammissione al Piano regionale dell’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP negli Istituti Professionali e i relativi allegati dovranno essere spedite o consegnate a mano con le modalità e nei termini previsti dalla citata direttiva - Allegato B - alla Giunta regionale del Veneto - Direzione regionale Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia. Il termine vale anche per la produzione delle stampe definitive dei progetti attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”.

La valutazione dei progetti che verranno saranno effettuata dalla Direzione regionale Formazione.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Uditò il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L. 845/78 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;

- Viste le Llrr10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale;

- Vista la legge 28.03.2003, n. 53 avente ad oggetto “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

- Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- Visto l’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dello stesso;

- Considerato che, con il decreto interministeriale 15 giugno 2010 sopra richiamato, è stato avviato il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05 sopra citato;

- Visto il testo dell’Intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 approvato in data 16/12/2010 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane sull’adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

- Richiamata la propria Dgr 3502/2010 e l’Accordo territoriale siglato tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto in data 13.1.2011;

delibera

1. Di approvare per i motivi indicati in premessa, l’avviso pubblico Allegato A di apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione da realizzare in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali;

2. Di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la relativa Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B;

3. Di stabilire che le domande di ammissione al Piano regionale dell’offerta sussidiaria di percorsi di Iefp negli Istituti Professionali e i relativi allegati dovranno essere spedite o consegnate a mano con le modalità e nei termini previsti dalla citata direttiva - Allegato B - alla Giunta regionale del Veneto - Direzione regionale Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia. Il termine vale anche per la produzione delle stampe definitive dei progetti attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo;

4. Di approvare gli "Adempimenti per la gestione delle attività", Allegato C, riferiti in questa prima fase alla realizzazione dei primi anni dei percorsi triennali, precisando che le indicazioni sulla realizzazione degli interventi in prosecuzione (secondi e terzi anni dei percorsi di Iefp) verranno definiti successivamente all'avvio dei primi anni;

5. Di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Direzione regionale Formazione;

6. Di demandare al Dirigente regionale della Direzione Formazione, anche in considerazione della necessaria flessibilità dovuta alla prima attuazione della riforma, ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto della presente deliberazione, ivi compresa l'emanazione di ogni eventuale provvedimento si rendesse necessario per garantire agli iscritti nei percorsi triennali di istruzione e formazione l'avvio degli interventi formativi;

7. Di dare atto che il Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di Iefp negli Istituti Professionali non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

8. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, a pag. 78, *ndr*)

Allegato B

Piano regionale dell'offerta sussidiaria
di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale
negli Istituti professionali

Triennio 2011 - 2014

Direttiva per la presentazione dei progetti formativi

Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010

Accordo territoriale Regione-Ufficio Scolastico regionale
per il Veneto del 13.1.2011

Giovani soggetti all'obbligo d'istruzione e al diritto-dovere
all'istruzione-formazione.

1. Riferimenti legislativi e normativi
2. Obiettivi generali
3. Caratteristiche dei progetti formativi
4. Destinatari
5. Certificazioni intermedie e finali
6. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
7. Forme di partenariato
8. Aspetti finanziari
9. Modalità e termini per la presentazione dei progetti
10. Procedure e criteri di valutazione
11. Tempi ed esiti delle istruttorie
12. Comunicazioni
13. Indicazione del foro competente

14. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

15. Tutela della privacy

- Appendice 1 - Articolazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria dagli Istituti Professionali di Stato
- Appendice 2 - Interventi di primo anno: figure professionali percorsi triennali (allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010)
- Appendice 3 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegati 4 e 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010)

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 (Conferenza Stato-Regioni seduta del 15 gennaio 2004);
- Accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le comunità montane per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi (28 ottobre 2004). Allegato A, Modello B, legenda del modello B e Modello C;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico - Allegato 1: Assi culturali - Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull'accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del Dm del 29/11/2007 (Mpi/Mlps) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;

- Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della Pubblica istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, sulla certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010;
- Intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 approvata in data 16/12/2010 in Conferenza Unificata tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane sull'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Accordo territoriale del 13.1.2011 tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico regionale per il Veneto - Direzione Generale per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D.lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato;
- Lr n. 10 del 30 gennaio 1990, “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1142 del 18.04.2006 “Percorsi sperimentali triennali: adozione modalità di valutazione degli apprendimenti;
- Lr n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 113 del 21 gennaio 2005 “Lr 19/2002 “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”. Mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale. Modalità di verifica. Disciplina dell'istruttoria in caso di successione nell'accreditamento e di variazione dei dati contenuti nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”, integrata dalla Dgr 1265/2008.

2. Obiettivi generali

Il presente avviso è riferito alla progettazione di percorsi triennali di istruzione e formazione da realizzare in via sussidiaria negli Istituti Professionali nel triennio 2011-2014.

L'attivazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli Istituti Professionali (di seguito denominati IP) ha la finalità di integrare, ampliare e differenziare il piano dell'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione realizzato dagli Organismi formativi accreditati, nell'ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica.

L'offerta sussidiaria presso gli IP sostiene e garantisce sul territorio regionale l'organicità dell'offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito denominati percorsi di Iefp).

I percorsi triennali di istruzione e formazione sono finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione-formazione, sancito dalla L. 53/2003.

3. Caratteristiche dei progetti formativi

In adesione al presente avviso gli Istituti Professionali accreditati possono presentare uno o più progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, nel rispetto della tabella di confluenza allegato D del Dprn. 87 del 15.3.2010 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

I percorsi di Iefp proposti devono:

- essere finalizzati al conseguimento di qualifiche ascrivibili alle figure individuate dall'Allegato 2 dell'Accordo del 29/4/2010, riportate nell'Appendice 1 della presente Direttiva;
- trovare corrispondenza nei diplomi di qualifica triennale già in essere negli Istituti Professionali proponenti, secondo il previgente ordinamento. Il raccordo tra i percorsi di Iefp e i diplomi di qualifica del vecchio ordinamento sono riportati nell'Appendice 4 della presente Direttiva, che richiama la Tabella 3 allegata all'Intesa del 16/12/2010, integrandola con i diplomi di qualifica atipici in essere nella Regione Veneto in base al previgente ordinamento (Cm 206 del 23.6.1992, Decreto Ministeriale 14 aprile 1997, n. 250 “Diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale” e successive modifiche e integrazioni);
- essere strutturati secondo l'articolazione oraria definita in allegato A dell'Accordo territoriale Regione - Ufficio Scolastico regionale e riportata nell'Appendice 1 della presente Direttiva;
- essere attuati nel rispetto dei livelli essenziali indicati dal Capo III del Decreto 226/2005, richiamati dal punto 1 dell'Accordo del 29.4.2010¹. In particolare, per i livelli

¹ Punto 1 dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

essenziali dei percorsi, essere orientati al raggiungimento dei seguenti standard formativi minimi di base e tecnico-professionali relativi agli esiti di apprendimento attesi:

- formazione culturale: al termine del secondo anno del triennio di Iefp (obbligo di istruzione) gli esiti di apprendimento attesi coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al Dm 139 del 22.8.2007, mentre per il terzo anno del triennio di Iefp (diritto-dovere all'istruzione-formazione) si fa riferimento agli standard formativi minimi relativi alle competenze di base approvati dalla Conferenza Stato-Regioni in data 15.01.2004, in attesa della ridefinizione degli stessi e dell'eventuale integrazione di nuovi elementi da reperire con Accordo in Conferenza Stato Regioni.
- per la formazione tecnico-professionale al termine del triennio di istruzione e formazione professionale, coincidono con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nell'allegato 2 al citato accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010.

“1. l'avvio della messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in concomitanza con il riordino del sistema di Istruzione di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112/08, convertito dalla legge n. 133/08, riguarda per il primo anno di attuazione 2010/2011, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo medesimo. Tali percorsi vengono attuati, sulla base della specifica disciplina definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali indicati dal citato Capo III, di seguito richiamati:

- articolo 15: livelli essenziali delle prestazioni;
- articolo 16: livelli essenziali dell'offerta formativa;
- articolo 17: livelli essenziali dell'orario minimo annuale e articolazione dei percorsi formativi;
- articolo 18, comma 1, lettera a), b), c) e d): livelli essenziali dei percorsi. Per quanto riguarda i livelli essenziali di cui alla lettera b) relativi alle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, nonché alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. Tali risultati di apprendimento costituiscono la base culturale generale di riferimento per lo sviluppo nel terzo e nel quarto anno dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale delle competenze definite a partire dal quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e nel rispetto della specifica fisionomia dei percorsi di Istruzione e formazione professionale. Per quanto riguarda il riferimento alle figure e alle relative aree professionali di cui alla lettera d), nonché agli standard formativi minimi relativi alle competenze professionali di cui alla lettera b), per il primo anno 2010/2011 di attuazione, si assumono le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5.
- articolo 20: livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze;
- articolo 21: livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi. Si assume come riferimento in via transitoria quanto previsto dall'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto interministeriale 29 novembre 2007, che ne costituisce parte integrante;
- articolo 22: valutazione”.

I percorsi triennali attivati con la presente direttiva e regolarmente conclusi potranno successivamente svilupparsi in un quarto anno finalizzato al conseguimento di un diploma professionale di tecnico previsto tra le figure professionali di durata quadriennale elencate e declinate negli allegati 4 e 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 e riportate nell'Appendice 3 del presente documento.

Gli interventi di primo anno dei percorsi triennali approvati si realizzeranno durante l'anno formativo 2011/2012 nel rispetto del calendario scolastico regionale.

Nell'architettura complessiva del percorso triennale può essere previsto l'inserimento di

- a) attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica,
- b) attività di accompagnamento al lavoro, realizzata nella fase conclusiva del ciclo formativo.

Potranno essere progettati percorsi personalizzati attivabili all'interno di ciascuna annualità del triennio che tengano conto della specificità dell'allievo, ovvero:

- percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
- unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

4. Destinatari

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del Dpr 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

L'istituto che riceve l'iscrizione dovrà accettare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

Agli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T), prosecuzione dei percorsi di Iefp attivati nel 2011-2012 e che si realizzeranno nel corso del 2012-2013 potranno accedere i giovani che abbiano concluso il primo anno ottenendo l'idoneità ad accedere al secondo ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati all'inserimento nel secondo anno del percorso di Iefp.

Agli interventi formativi di terzo anno (tipo FI/Q3T), conclusivi dei percorsi di Iefp attivati nel 2011-2012 e che si realizzeranno nel corso del 2013-2014 potranno accedere i giovani che abbiano concluso il secondo anno ottenendo l'idoneità ad accedere al terzo ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati all'inserimento nel terzo anno del percorso di Iefp.

5. Certificazioni intermedie e finali

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e la declinazione per ciascuna delle tre annualità previste dell'articolazione oraria

in riferimento alle competenze di base e tecnico professionali previste in esito al percorso.

I percorsi triennali avviati grazie al presente avviso giungeranno a qualifica nell'a.f. 2013/2014.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali regolate con le modalità definite da disposizioni regionali e svolte dinnanzi a un'apposita Commissione regionale nominata dalla Regione.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica è rilasciato il "Certificato di competenze" attestante le competenze acquisite, redatto sul modello B, allegato all'Accordo in Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 sulla certificazione intermedia e finale, spendibile per il riconoscimento dei crediti in ingresso nel passaggio ad altro percorso di istruzione - formazione o all'istruzione.

Inoltre, a conclusione degli interventi di secondo anno nell'ambito dei percorsi triennali di istruzione e formazione, i Consigli di Classe compileranno per ogni studente il Certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 9 del 27.1.2010 e alla Dgr 3503 del 30.12.2010, nella versione pubblicata sul sito regionale all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Formazione+Iniziale.htm> al link "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione".

6. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per gli interventi previsti dal presente avviso possono presentare progetti:

- gli Istituti Professionali iscritti nell'elenco di cui alla Legge regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati").
- gli Istituti Professionali non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento, e ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso, fermo restando che - secondo quanto disposto dalla citata Dgr n. 359/2004 - la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Gli Istituti professionali non accreditati o che non hanno già presentato istanza di accreditamento, ovvero interessati da provvedimento di sospensione dall'accreditamento possono partecipare all'avviso in qualità di partner di altro soggetto accreditato.

In caso di partecipazione in qualità di partner all'avviso, deve comunque essere garantito, nei locali di svolgimento delle attività formative, il rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza

vigenti, indicati nel modello di accreditamento, dal momento dell'avvio degli interventi.

7. Forme di partenariato

I progetti formativi potranno prevedere partenariati di rete con altre scuole secondarie di secondo grado o con Organismi di Formazione accreditati per l'obbligo formativo, per la valutazione dei crediti formativi e per il loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi, con finalità di:

- potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio;
- individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale, che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione;
- contenere il fenomeno della dispersione scolastica, sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi;

allo scopo di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita.

Inoltre ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.

8. Aspetti finanziari

Gli Istituti professionali realizzano l'offerta sussidiaria di Iefp senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato e della Regione Veneto e nel rispetto dei limiti e dei criteri di formazione degli organici definiti al Capo II, punto 4, delle linee guida indicate all'Intesa approvata in Conferenza Unificata il 16.12.2010.

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo.

Inoltre può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici;
- piccoli strumenti/attrezature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Per il dettaglio degli strumenti/attrezature o del materiale infortunistico previsto per ciascuna figura si rinvia al "Vademecum delle spese di frequenza pubblicato sul sito della Regione all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Formazione+Iniziale.htm> sotto la voce Gestione, nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".

Sulla base del Vademecum richiamato ciascun IP, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, redigerà una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e

delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste.

9. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, secondo queste modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it²) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli organismi di formazione accreditati; verranno assegnati un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password compilata sul "modulo richiesta accesso" reperibile sul sito ufficiale della Regione Veneto al link <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/SpazioOperatori.htm> e trasmessa a mezzo telefax al n. 041 2795077, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e accompagnata da fotocopia del documento di identità del medesimo;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati del progetto;
- passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- successiva stampa definitiva del progetto esclusivamente dall'apposita funzione disponibile dal sistema di acquisizione on-line. La stampa definitiva è disponibile solo dopo il passaggio del progetto allo stato "completato". Non è consentita la presentazione di documenti risultanti dalla stampa di altri programmi. I moduli di adesione in partnership al progetto formativo (con timbro e firma in originale del legale rappresentante del partner), devono essere allegati al formulario;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione sottoscritta dal Dirigente Scolastico o dal legale rappresentante del Soggetto proponente e in regola con la normativa sull'imposta di bollo, ove richiesta, accompagnata da:
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - copia delle stampe definitive dei progetti presentati prodotte secondo quanto sopra indicato;
 - eventuale documentazione in originale a supporto dell'istanza (lettere di intenti delle imprese, analisi di fabbisogni ecc.).

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line; la documentazione cartacea presentata in copia verrà utilizzata esclusivamente come supporto alla valutazione.

- le domande di ammissione e relativi allegati dovranno essere spedite a mezzo raccomandata A.R. (o a mezzo corriere o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane con ricevuta che certifichi la data di spedizione) entro il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ovvero consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo della Direzione Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 – 30121

Venezia entro e non oltre le ore 12,30 del medesimo termine (venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bur). Sulla busta contenente i progetti dovrà essere riportato il seguente riferimento: "Offerta sussidiaria percorsi triennali di Iefp". Il termine sopra indicato vale anche per la produzione della stampa definitiva dei progetti attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

Per facilitare l'imputazione on-line dei dati del progetto nel sistema di acquisizione dati, verrà fornito il fac simile del formulario per la presentazione dei progetti, approvato con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione, corredata della relativa guida alla compilazione.

Il fac simile del formulario per la presentazione dei progetti può essere utilizzato esclusivamente per preparare bozze di lavoro e predisporre i dati da imputare on line, ma non può essere utilizzato per redigere l'originale dei progetti da spedire in adesione all'avviso.

La Direzione regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9 alle 13 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5032 - 5061 - 5071;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 279 5131 - 5154.

10. Procedure e criteri di valutazione

Criteri di ammissibilità

Ciascun progetto pervenuto verrà istruito in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati nel presente avviso:

1. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare gli interventi previsti nell'avviso;
2. Articolazione oraria del percorso triennale (vd. appendice 1);
3. corrispondenza della figura proposta con le figure professionali dei percorsi triennali previste dall'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 (vd. appendice 2)
4. corrispondenza nei diplomi di qualifica triennale già in essere negli Istituti Professionali proponenti, secondo il previgente ordinamento (vd. appendice 4).

In caso di articolazione oraria non conforme alle previsione dell'allegato A all'accordo del 13.1.3011, riportato nell'appendice 1 o di progettazione difforme dagli standard previsti per i percorsi di Iefp, l'approvazione potrà essere condizionata all'adeguamento del progetto.

11. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a

² <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm>

meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale. Le schede tecniche contenenti la valutazione di ammissibilità espressa per ciascun progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione dai soggetti aventi diritto.

L'elenco dei progetti approvati, saranno comunicati in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it³, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

12. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it⁴, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

Si invitano pertanto tutti gli Istituti Professionali proponenti a consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati

Al fine di agevolare la diffusione delle informazioni le comunicazioni di ordine generale verranno diramate attraverso un'apposita newsletter.

13. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

14. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Enzo Bacchigia - Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Direzione Formazione.

15. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Appendice 1 - Articolazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria dagli Istituti Professionali di Stato

Primo anno

Attività e insegnamenti	Monte ore minimo e massimo
formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione (attività e insegnamenti di istruzione generale)	min. 429 ore max. 561 ore

³ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm>

⁴ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm>

formazione professionale (attività e insegnamenti di indirizzo)	min. 495 ore max. 627 ore
---	------------------------------

Secondo anno

Attività e insegnamenti	Monte ore minimo e massimo
formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione (attività e insegnamenti di istruzione generale)	min. 429 ore max. 561 ore
formazione professionale (attività e insegnamenti di indirizzo)	min. 495 ore max. 627 ore
Stage	Min. 80 ore curricolari di stage (effettuate nell'ambito delle attività e insegnamenti sia culturali che tecnico-professionali)

Terzo anno

Attività e insegnamenti	Monte ore minimo e massimo
formazione culturale diretta all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione-formazione (attività e insegnamenti di istruzione generale)	min 396 ore max 429 ore
formazione professionale finalizzata al conseguimento della qualifica prescelta	min. 627 ore max 660 ore
Stage	Min. 160 ore curricolari obbligatorie di stage (effettuate nell'ambito delle attività e insegnamenti sia culturali che tecnico-professionali)

Esiti degli apprendimenti in formazione culturale

Gli esiti di apprendimento attesi al termine del secondo anno del triennio di Iefp (obbligo di istruzione) per la parte culturale coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al Dm 139 del 22.8.2007.

Per il terzo anno del triennio di Iefp (diritto-dovere all'istruzione-formazione) si fa riferimento agli standard formativi minimi relativi alle competenze di base approvati dalla Conferenza Stato-Regioni in data 15.01.2004, in attesa della ridefinizione degli stessi e dell'eventuale integrazione di nuovi elementi da recepire con Accordo in Conferenza Stato Regioni.

Esiti degli apprendimenti in formazione tecnico-professionale

Gli esiti di apprendimento attesi al termine del triennio di istruzione e formazione professionale, coincidono con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nell'allegato 2 al citato accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010.

Nota metodologica.

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie,

come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D.lgs 226/2005.

Per l'articolazione della macroarea professionale, in coerenza con quanto previsto in sede di esame di qualifica è possibile fare riferimento alle tre aree di lavoro/attività:

- progettazione /organizzazione/programmazione;
- realizzazione;
- collaudo/controllo/verifica risultato.

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e accompagnamento al lavoro

Attività di accoglienza

- visita dell'Istituto: aule laboratori, conoscenza del Preside, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
 - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro;
 - stesura di un curriculum vitae;
 - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro.

Appendice 2 - Interventi di primo anno: figure professionali percorsi triennali (allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010)

Numero	Figure con indirizzo nazionale
1	operatore dell'abbigliamento
2	operatore delle calzature
3	operatore delle produzioni chimiche
4	operatore edile
5	operatore elettrico
6	operatore elettronico
7	operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento operatore grafico: indirizzo multimedia
8	operatore di impianti termoidraulici
9	operatore delle lavorazioni artistiche
10	operatore del legno
11	operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto

12	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria
13	operatore meccanico
14	operatore del benessere: indirizzo acconciatura operatore del benessere: indirizzo estetica
15	operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
16	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo
17	operatore amministrativo - segretariale
18	operatore ai servizi di vendita
19	operatore dei sistemi e dei servizi logistici
20	operatore della trasformazione agroalimentare
21	operatore agricolo: indirizzo allevamento animali domestici operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole operatore agricolo: indirizzo silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente

Appendice 3 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegati 4 e 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010)

Figure professionali percorsi quadriennali	Raccordo con le figure dei percorsi triennali
1. tecnico edile	in continuità con la figura dell'operatore edile
2. tecnico elettrico	in continuità con la figura dell'operatore elettrico
3. tecnico elettronico	in continuità con la figura dell'operatore elettronico
4. tecnico grafico	in continuità con la figura dell'operatore grafico
5. tecnico delle lavorazioni artistiche	in continuità con la figura dell'operatore delle lavorazioni artistiche
6. tecnico del legno	in continuità con la figura dell'operatore del legno
7. tecnico riparatore di veicoli a motore	in continuità con la figura dell'operatore alla riparazione dei veicoli a motore
8. tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	in continuità con la figura dell'operatore meccanico
9. tecnico per l'automazione industriale	in continuità con la figura dell'operatore elettrico
10. tecnico dei trattamenti estetici	in continuità con la figura dell'operatore del benessere: indirizzo estetica
11. tecnico dei servizi di sala e bar	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
12. tecnico dei servizi di impresa	in continuità con la figura dell'operatore amministrativo - segretariale
13. tecnico commerciale delle vendite	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di vendita
14. tecnico agricolo	in continuità con la figura dell'operatore agricolo
15. tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza

16. tecnico dell'abbigliamento	in continuità con la figura dell'operatore dell'abbigliamento
17. tecnico dell'acconciatura	in continuità con la figura dell'operatore del benessere: indirizzo acconciatura
18. tecnico di cucina	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
19. tecnico di impianti termici	in continuità con la figura dell'operatore operatore di impianti termoidraulici
20. tecnico dei servizi di promozione e accoglienza	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
21. tecnico della trasformazione agroalimentare	in continuità con la figura dell'operatore della trasformazione agroalimentare

L'inquadramento professionale delle figure di “tecnico di istruzione e formazione professionale”, correlate al 4° livello Eqf, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello Eqf), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeP si differenzia dall'operatore di IeP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale, per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.

Il tecnico di IeP svolge funzioni di media complessità fondate su processi decisionali non completamente autonomi, a cui è chiamato a collaborare nell'individuare alternative d'azione, anche elaborate fuori dagli schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da figure in possesso delle qualificazioni correlate ai livelli superiori.⁵

Appendice 4 - Tavola di raccordo tra i percorsi di Iefp e i diplomi di qualifica del vecchio ordinamento (Tabella 3 allegata all'Intesa del 16/12/2010, integrata con i diplomi di qualifica atipici in essere nella Regione Veneto in base al pre vigente ordinamento)

Qualifiche triennali (Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29 aprile 2010)	Diplomi di qualifica triennale degli Istituti professionali di Stato (previgente ordinamento)
operatore dell'abbigliamento	operatore della moda
operatore delle calzature	
operatore delle produzioni chimiche	operatore chimico e biologico

5 Fonte: “Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale” siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.

operatore edile	operatore edile
operatore elettrico	operatore elettrico
operatore elettronico	operatore elettronico
	operatore per le telecomunicazioni
operatore grafico	operatore grafico pubblicitario
	operatore per l'industria grafica
	operatore fotografico
	operatore della comunicazione audiovisiva
operatore delle lavorazioni artistiche	operatore dell'artigianato del marmo
	operatore delle industrie ceramiche
	operatore delle lavorazioni ceramiche
	operatore orafo
	operatore di liuteria.
	operatore dell'industria del marmo
operatore del legno	operatore industria del mobile e dell'arredamento
operatore delle imbarcazioni da diporto	operatore del mare (diploma di qualifica atipico)
operatore meccanico	operatore meccanico
operatore alla riparazione dei veicoli a motore	operatore motorista (diploma di qualifica atipico)
operatore di impianti termoidraulici	operatore meccanico termico
operatore della ristorazione	operatore servizi di ristorazione, settore cucina
	operatore servizi di ristorazione, settore sala-bar
operatore ai servizi di promozione e accoglienza(7)	operatore dell'impresa turistica
	operatore dei servizi di ricevimento
operatore amministrativo - segretariale	operatore della gestione aziendale
	centralinista telefonico (non vedente)
operatore ai servizi di vendita	
operatore dei sistemi e dei servizi logistici	
operatore della trasformazione agroalimentare	operatore dell'industria dolciaria
	operatore dell'industria molitoria
	operatore agroindustriale
operatore agricolo	operatore agroambientale
	operatore arigrituristico
operatore del benessere	

(6) Figura articolata in due indirizzi nazionali: “strutture recettive” e “servizi del turismo”.

Negli IP a indirizzo “Servizi Commerciali” può essere attivata la figura dell’”Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza” limitatamente all’indirizzo “Servizi del turismo” (vedi Appendice 2, figura professionale n. 16).

Allegato C

Piano regionale dell'offerta sussidiaria
di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale
negli Istituti professionali

Triennio 2011 – 2014

Adempimenti per la gestione delle attività

Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010

Accordo territoriale Regione-Ufficio Scolastico regionale
per il Veneto del 13.1.2011

Giovani soggetti all'obbligo d'istruzione
e al diritto-dovere all'istruzione-formazione.

A. Disposizioni generali

1. Premesse
2. Definizioni
3. Adempimenti degli istituti professionali

B. Gestione delle attività

4. Raccolta delle iscrizioni
5. Avvio dei primi anni dei percorsi triennali
6. Anagrafe degli allievi.
7. Iscrizione degli allievi dopo l'avvio dei percorsi.
8. Gestione delle attività formative
9. Registrazione delle attività
10. Scrutini
11. Adempimenti conclusivi
12. Disposizioni integrative e interpretative

C. Vigilanza e controllo

13. Attività di vigilanza della regione veneto
14. Trattamento dei dati personali

A. Disposizioni generali

1. Premesse

Con il presente documento vengono sanciti gli obblighi in capo agli Istituti Professionali accreditati, concernenti la gestione amministrativa ed organizzativa per l'avvio e la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria ai sensi del Dpr 87/2010, dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010 e dell'Accordo territoriale tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico regionale per il Veneto del 13.1.2011.

2. Definizioni

Partner: il partner è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. Il rapporto di partenariato si distingue in operativo o di rete.

Il partner operativo si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dall'eventuale relativo budget che gli viene assegnato per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento e si distingue dal partner di rete che supporta gli interventi progettuali con i propri servizi radicati sul territorio di riferimento, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non gestisce risorse finanziarie. La figura del partner operativo è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

3. Adempimenti degli istituti professionali

L'Istituto Professionale è tenuto a:

- a) realizzare gli interventi formativi nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento alle figure professionali approvate con l'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 e all'articolazione oraria approvata in allegato A all'Accordo territoriale del 13.1.2011 tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico regionale per il Veneto. La difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto alle figure professionali previste o all'articolazione oraria prevista in allegato all'accordo comporta l'impossibilità di rilasciare l'attestato di qualifica regionale a conclusione del percorso triennale;
- b) conformare l'attività alle indicazioni didattiche, organizzative e operative della Regione del Veneto sentito l'Ufficio Scolastico regionale;
- c) utilizzare, per la gestione delle attività e per le comunicazioni previste dalla Direttiva di riferimento e dalle presenti disposizioni, il sistema gestionale informatico che verrà messo a disposizione dalla Regione Veneto e la modulistica regionale, che sarà resa disponibile sul sito regionale;
- d) produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto delle presenti disposizioni, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta.
- e) consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte di personale appositamente incaricato dalla Regione Veneto, a fini ispettivi e di controllo;
- f) fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio delle attività oggetto anche con riferimento all'anagrafe allievi secondo quanto indicato in precedenza;
- g) informare le famiglie degli allievi a potenziale utenza degli interventi circa:
 - la competenza regionale sul percorso di IeFP e sul rilascio della qualifica professionale a conclusione del triennio;
 - il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e al diritto-dovere all'istruzione-formazione;
 - la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi della OM 87 del 3.12.2004;
- h) garantire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
- i) garantire il possesso da parte degli allievi dei requisiti soggettivi di accesso definiti in accordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico regionale, mediante acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti, conservandola presso la propria sede;
- j) disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, accreditamento. Ricade sull'esclusiva responsabilità dell'Istituto Professionale nei confronti della Regione la sussistenza delle predette idoneità della sede comunque oggetto di svolgimento;

- k) disporre delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati;
- l) comunicare tempestivamente alla Regione eventuali modifiche di natura formale (denominazione, cariche, sede legale, ecc.) o strutturale (natura dell’Istituto) intervenute nell’Istituto Professionale;
- m) gestire in proprio le attività progettuali, fatto salvo quanto espresamente previsto dalla specifica direttiva di riferimento.

La Regione rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che l’Istituto Professionale conclude con terzi in relazione al progetto approvato. L’Istituto Professionale esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell’interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione è inoltre sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti del lavoro, prevenzione incendi, compresa l’attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

I rapporti nascenti per effetto dell’approvazione del progetto non possono costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dall’Istituto Professionale o dai partner.

B. Gestione delle attività

4. Raccolta delle iscrizioni

La raccolta delle iscrizioni per il primo anno dei percorsi triennali interviene con le modalità previste dalle circolari ministeriali in materia di obbligo di istruzione, integrate con le disposizioni definite nel comunicato congiunto della Regione Veneto e dell’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto sulle iscrizioni ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

5. Avvio dei primi anni dei percorsi triennali

Possono essere attivati esclusivamente i percorsi triennali di istruzione e formazione approvati con decreto del Dirigente della Direzione regionale Formazione nell’ambito del Piano regionale dell’offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale negli Istituti Professionali, per i quali l’Ufficio Scolastico regionale abbia confermato la disponibilità di organico.

L’attività didattica si svolge nel rispetto del calendario scolastico regionale.

Almeno 3 giorni prima dell’avvio degli interventi gli Istituti Professionali devono inserire nel programma “Monitoraggio allievi web (A39)”:

- a) le schede anagrafiche degli allievi;
- b) il calendario orario settimanale provvisorio, che verrà completato, appena possibile, con il calendario settimanale definitivo.

L’avvio degli interventi è condizionato al rispetto del numero minimo di allievi e dei requisiti di età definiti in accordo con l’Ufficio Scolastico regionale.

Sulla scorta dei dati inseriti la Direzione Formazione confermerà l’avvio del percorso on line attraverso il Sistema Monitoraggio Allievi Web (A39).

Per ogni avvio confermato il Sistema genererà in automatico una mail avente ad oggetto “Notifica cambio stato corso - Monitoraggio Allievi Web”.

La finalità del messaggio è confermare che il percorso si intende avviato e che l’Istituto Professionale può inserire tutti gli aggiornamenti necessari.

I dati inseriti relativi agli allievi (inserimenti e ritiri) devono essere costantemente aggiornati per consentire in ogni momento di rilevare l’esatta composizione del gruppo classe.

6. Anagrafe degli allievi.

L’Istituto Professionale è tenuto alle comunicazioni secondo gli adempimenti previsti dal sistema per l’Anagrafe regionale Obbligo Formativo (di seguito denominata Arof).

In particolare devono essere segnalati all’Arof i nominativi dei giovani soggetti all’obbligo che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l’attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l’Impiego.

Si considera ritiro anche l’assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.

L’Istituto Professionale è inoltre tenuto ad aggiornare il sistema regionale per il monitoraggio degli allievi dei corsi di formazione (A39), comunicando, secondo quanto sopra descritto, l’elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, e quanto altro previsto da detto sistema.

7. Iscrizione degli allievi dopo l’avvio dei percorsi.

Le iscrizioni al primo anno del percorso triennale successive all’avvio devono intervenire in tempo utile per consentire all’allievo di maturare una percentuale di presenza pari ad almeno il 75% del monte ore totale e dovranno essere comunicate alla Direzione regionale Formazione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall’elenco allievi.

Nel caso di iscrizioni successive al termine ultimo sopra indicato, ma che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l’Istituto dovrà attivare un servizio per l’accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, e dovrà comunicare detti inserimenti alla Direzione regionale Formazione, allegando in copia l’Attestazione di riconoscimento di crediti in ingresso al percorso di formazione professionale (Mod. C) come da modello regionale, reperibile nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Formazione+Iniziale.htm> (sezione “Passaggi tra Istruzione e Formazione”).

Per agevolare il trasferimento degli allievi i modelli C potranno essere inviati successivamente all’inizio della frequenza.

L’accertamento delle conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema scolastico, nel sistema formativo, nell’esercizio dell’apprendistato, o per autoformazione sarà operato:

1. dalle apposite commissioni costituite ex art. 6 Dpr n. 257/2000 da docenti designati dai rispettivi collegi coadiuvati da esperti del mondo del lavoro e dell’istruzione nel caso di inserimenti di allievi provenienti dal sistema scolastico o dal mondo del lavoro;

2. da un nucleo di esperti individuati nell’ambito del singolo Istituto Professionale nel caso di inserimenti di allievi

provenienti da un corso di formazione con qualifica diversa, o da percorsi integrati con la formazione professionale finalizzati al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali.

8. Gestione delle attività formative

La realizzazione degli interventi formativi approvati segue il calendario scolastico regionale e l'organizzazione didattica dell'Istituto Professionale.

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti.

La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative l'Istituto Professionale ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni. In tal caso il monte ore complessivo di ogni intervento annuale (che potrà essere integrato da lezioni pomeridiane) deve essere comunque riconducibile alla durata prevista di 1056 ore di 60 minuti.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento (es. percorsi personalizzati).

Nel corso dell'anno formativo possono essere organizzate visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso aziende, ambienti e luoghi di lavoro o fiere e mercati di particolare rilevanza e visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute ai fini del raggiungimento del monte ore nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali.

Nel corso dell'attività didattica potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

- competizioni tra diversi istituti scolastici;
- giornate di scuola aperta;
- partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento (ad esempio expo scuola e job orienta);
- esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
- partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali.

9. Registrazione delle attività

L'Istituto Professionale adotterà un registro di classe annuale, per ogni percorso di IeFP, che sarà vidimato a cura del Dirigente Scolastico e su cui sarà apposto un frontespizio con logo regionale.

Eventuali appositi registri destinati ai percorsi personalizzati devono essere vidimati prima dell'avvio dal Dirigente Scolastico e devono riportare il logo della Regione.

10. Scrutini

Per l'ammissione agli scrutini del primo anno gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di Classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.

Per i corsi di primo anno, la dichiarazione sulla frequenze degli allievi sarà allegata al verbale di scrutinio, entrambi redatti sui modelli regionali reperibili sul sito internet della Regione Veneto.

In analogia al disposto dell'art. 14 comma 7 del Dpr 122/09, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione allo scrutinio in deroga nel caso di allievi che, per motivi particolari e documentati, non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50%.

Le motivazioni dell'ammissione in deroga dovranno essere riportate a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "Osservazioni".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'Istituto Professionale il rilascio di un Certificato di competenze (Mod. B) valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

11. Adempimenti conclusivi

Entro 30 giorni dal termine degli interventi l'Istituto Professionale presenta alla Direzione Formazione l'originale del verbale degli scrutini finali.

12. Disposizioni integrative e interpretative

Gli Istituti Professionali sono tenuti all'osservanza degli atti regionali, di natura integrativa o interpretativa delle presenti disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni.

C. Vigilanza e controllo

D.

13. Attività di vigilanza della Regione Veneto

La Regione svolge attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del progetto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali e delle attività approvate.

Il controllo sul regolare svolgimento delle attività si realizza attraverso le seguenti modalità:

- a) verifiche amministrative e documentali sullo svolgimento delle attività, attraverso l'esame della documentazione presentata e delle comunicazioni trasmesse dall'Istituto Professionale anche on line;
- b) verifiche in loco sulla regolarità delle attività.

14. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui la Regione Veneto - Direzione Formazione venga in possesso in occasione dell'espletamento

delle presenti disposizioni verranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La relativa “Informativa” è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.
